

Commento relativo all'ordinanza del DFI concernente le deroghe ai re- quisiti in materia di informazione sulle derrate ali- mentari in seguito alla situazione in Ucraina

del 29.6.2022

I. Situazione iniziale

A causa della situazione in Ucraina si verificano difficoltà di approvvigionamento di olio di girasole e lecitina di girasole, a cui l'industria alimentare deve far fronte sostituendo questi ingredienti con prodotti alternativi. Può quindi verificarsi che le informazioni sull'imballaggio (ad es. elenco degli ingredienti) non corrispondano più, temporaneamente, alle proprietà effettive della derrata alimentare in questione.

Secondo il diritto attuale, queste derrate alimentari non sono conformi e non sono più commercializzabili. Una nuova etichettatura completa a breve termine delle derrate alimentari interessate è dispendiosa in termini di tempo e di costi e logisticamente poco fattibile. Inoltre, la disponibilità degli oli e dei grassi alternativi utilizzati come sostituti può anche variare.

La presente ordinanza definisce in modo chiaro e pragmatico come informare, nell'ambito della caratterizzazione delle derrate alimentari, sulla sostituzione dell'olio di girasole e della lecitina di girasole.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1

Capoverso 1: il DFI limita il campo di applicazione di questa ordinanza ai prodotti che contengono olio di girasole o lecitina di girasole come ingrediente nella ricetta originale. Ciò significa che non in tutti i prodotti contenenti oli o grassi vegetali raffinati possono essere sostituiti da materie prime senza una nuova etichettatura. Nell'ambito del controllo autonomo, deve essere possibile dimostrare che l'ingrediente olio di girasole o l'additivo lecitina di girasole non è più disponibile **a causa della situazione in Ucraina**. Nel caso di derrate alimentari o semilavorati importati, può essere presentata come prova una dichiarazione del fornitore attestante che è stato necessario modificare la ricetta della derrata alimentare o del semilavorato a causa della situazione in Ucraina.

Capoverso 2: per le derrate alimentari da dichiarare in conformità con le presenti opzioni di caratterizzazione, l'ingrediente olio di girasole non può apparire evidenziato con parole, immagini o rappresentazioni grafiche. Se le derrate alimentari da dichiarare presentano invece una tale evidenziazione, che fa scattare l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 12 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16), questa deve essere coperta o nascosta da adesivi o altri mezzi in modo da poter applicare le attuali opzioni di caratterizzazione.

Articolo 2

L'articolo 2 disciplina le diverse possibilità in cui le derrate alimentari regolamentate dalla presente ordinanza possono essere dichiarate. La dichiarazione viene effettuata modificando l'elenco degli ingredienti (cpv. 1 lett. a e b), oppure utilizzando l'adesivo rosso (cpv. 1, lett. c o d). Chi effettua la dichiarazione in conformità al capoverso 1, lettere a e/o b, non deve apporre l'adesivo rosso. Viceversa, se si utilizza un adesivo rosso, non si deve adattare l'elenco degli ingredienti. Tuttavia, è escluso che una



derrata alimentare sia caratterizzata secondo il capoverso 1 lettere a o b e, allo stesso tempo, con un adesivo rosso oppure sia dotata contemporaneamente di due adesivi rossi (cpv. 1 lett. c e d): ciò, infatti, potrebbe generare confusione nei consumatori. Si è liberi dunque di scegliere la variante di dichiarazione più adatta al prodotto in questione. È fatto salvo il capoverso 2.

Modifica dell'elenco degli ingredienti

Le lettere a e b del capoverso 1 disciplinano la caratterizzazione mediante la modifica dell'elenco degli ingredienti. Nel caso degli oli e dei grassi vegetali, sarà possibile elencare diverse fonti nell'elenco degli ingredienti (elenco a scelta), a condizione che almeno uno di questi oli o grassi sia stato utilizzato nel prodotto finito e sostituisca l'olio di girasole. Alle indicazioni deve seguire immediatamente l'espressione «a seconda della situazione di approvvigionamento».

Esempio: «Ingredienti: acqua, farina di FRUMENTO, oli vegetali (girasole, colza, a seconda della situazione di approvvigionamento)». In questo caso, non significa che l'olio di girasole e l'olio di colza sono sempre inclusi, ma che almeno uno dei due oli è sempre incluso, a seconda della situazione di approvvigionamento (lett. a).

Per le lecitine, è possibile per analogia la stessa indicazione degli oli (lett. b). Nel caso della lecitina, può essere indicata una selezione di possibili fonti di lecitina utilizzate, purché almeno una di esse sia presente nel prodotto finito. Per esempio, la parola «o» può essere usata per indicare chiaramente che è stato usato l'uno o l'altro tipo di lecitina. È fatto salvo l'articolo 11 OID sull'evidenziazione degli ingredienti che scatenano allergie o reazioni avverse (ad es. lecitina di SOIA o lecitina [UOVA], a seconda della situazione di approvvigionamento). Se la lecitina di girasole non è mai sostituita dalla lecitina di soia o lecitina di uova, si può anche dichiarare solo «lecitina» o «E322» senza indicare la fonte. Nel caso di derrate alimentari caratterizzate come «vegane» ai sensi dell'articolo 40 OID, la lecitina di girasole non può ovviamente essere sostituita da una lecitina di origine animale.

Caratterizzazione mediante adesivo rotondo rosso

Se la caratterizzazione non viene effettuata conformemente al capoverso 1 lettere a e b, nell'elenco degli ingredienti, è possibile utilizzare un adesivo rotondo rosso. Per l'uso di tale adesivo valgono naturalmente anche i requisiti dell'articolo 4 OID. In particolare, l'adesivo rosso non può coprire le altre informazioni obbligatorie. Le informazioni riportate su di esso devono essere chiaramente leggibili. Deve essere apposto nel campo visivo principale dell'imballaggio e, se viene utilizzato su un imballaggio rosso, può, ad esempio, essere cerchiato in bianco per renderlo più facilmente riconoscibile. Nel caso di derrate alimentari sulle quali non è possibile applicare un adesivo per motivi tecnici oppure sulle quali esso non aderisce, si può seguire la procedura di caratterizzazione di cui alle lettere a e b.

Il capoverso 1 lettera c dà ai produttori la possibilità di apporre sulle derrate alimentari un adesivo rotondo rosso che riporti l'indicazione dell'ingrediente divergente. I consumatori sono così informati in modo chiaro e semplice sulla composizione corretta.

Il capoverso 1 lettera d prevede che le derrate alimentari dichiarate che non corrispondono ai fatti possono essere contrassegnate con un adesivo rotondo rosso con la dicitura «Dichiarazione corretta degli ingredienti su: ...» seguita da un indirizzo Internet o un codice QR, ai quali sono fornite informazioni facilmente accessibili che precisano con quale olio o grasso vegetale raffinato è stato sostituito l'olio di girasole o con quale additivo è stata sostituita la lecitina di olio di girasole. I consumatori che sono comunque interessati all'acquisto della derrata alimentare possono, prima dell'acquisto, cercare l'informazione (ad es. con il loro cellulare) per sapere se sono disposti ad accettare le divergenze esistenti. Se nel negozio non vi è una connessione Internet, i consumatori possono rivolgersi al personale del negozio, che di regola dispone delle informazioni necessarie.



Il capoverso 2 prevede una riserva generale dell'articolo 11 OID. Ciò significa che gli ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni avverse devono sempre essere caratterizzati ed evidenziati sul prodotto stesso. Per tali ingredienti sostitutivi, la possibilità di caratterizzazione di cui al capoverso 1 lettera d non può quindi essere applicata.

L'ordinanza disciplina solo la caratterizzazione della composizione (modificata). Se, ad esempio, viene fornita un'indicazione nutrizionale o sulla salute e, a causa della sostituzione dell'olio di girasole, il prodotto non soddisfa più i requisiti per l'utilizzo di tale indicazione, essa non può più essere utilizzata e deve essere coperta.

Articolo 3

Le derrate alimentari prodotte fino al 31.12.2023 e caratterizzate secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere vendute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. In questo modo si evita che queste derrate alimentari debbano essere rietichettate dopo il 31.12.2023 per poter continuare a essere legalmente commercializzate oppure che debbano essere distrutte (così da evitare gli sprechi alimentari).

Articolo 4

L'ordinanza dipartimentale entra in vigore il 15 luglio 2022. Le agevolazioni per la caratterizzazione previste dalla presente ordinanza sono possibili solo per un periodo limitato fino al 31.12.2023 (cpv. 2).

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni per l'economia

Per i produttori e il commercio di derrate alimentari, le agevolazioni nelle dichiarazioni dei prodotti sono importanti. I consumatori hanno la possibilità di scegliere se vogliono o meno comprare una derrata alimentare che reca una dicitura (per mezzo di un adesivo rotondo rosso) che indica una composizione divergente. L'interesse pubblico della regolamentazione proposta è quello di assicurare che il mercato continui a essere rifornito, di prevenire la presa d'assalto dei supermercati a causa della scarsità di prodotti e lo spreco alimentare. La regolamentazione rappresenta un'agevolazione per l'economia.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.